

Regolamento per la sezione a pagamento del Pio Albergo Trivulzio

1.

È aperta nel Pio Albergo Trivulzio una sezione a pagamento.

2.

Possono esservi ricoverati:

a) vecchi poveri d'ambo i sessi, cittadini italiani, con preferenza a quelli residenti in uno dei Comuni della Provincia di Milano da almeno 5 anni, che abbiano superato l'età di anni 60, e che siano in stato di sana costituzione fisica.

b) vecchi d'ambo i sessi, cittadini italiani, con preferenza a quelli residenti in uno dei Comuni della Provincia di Milano da almeno cinque anni, che abbiano superato l'età di anni 60, e che siano in stato di sana costituzione fisica.

3.

Per quelli di categoria a) la retta di mantenimento viene sostenuta dai privati, dagli Enti che ne domandano il ricovero, oppure dagli stessi vecchi fruanti di una pensione o aiutati dai congiunti; per quelli di categoria b) la retta è sostenuta in proprio dai ricoverati.

4.

Per i primi l'Istituto fornisce il trattamento di ricovero stabilito per la Comunità, escluse le eventuali spese di degenza presso gli Ospedali od altri Istituti Sanitari, che saranno a carico di chi paga la retta.

Per i secondi, l'Istituto fornisce il vitto della Comunità e fornisce pure l'alloggio in un dormitorio speciale, od anche in camere separate; escluse anche per questi, le eventuali spese di degenza presso gli Ospedali od altri Istituti Sanitari, che saranno a loro carico, ed escluse pure le spese per vestiario e biancheria personale, che saranno a loro carico, fatta eccezione per il bucato, al quale provvederà l'Istituto.

5.

Per tutti, la retta di mantenimento deve essere pagata in via anticipata a rate non inferiori alla mensile; essa viene versata alla Direzione dell'Istituto, che ne rilascia quietanza.

In caso di mancato pagamento della retta, viene tollerata una ulteriore permanenza del ricoverato nell'Istituto per giorni cinque; trascorsi i quali, egli viene dimesso.

6.

A tutti i ricoverati nella Sezione a pagamento è fatto obbligo di osservare la disciplina dell'Istituto, per quanto riguarda l'orario di alzata e di riposo, l'orario dei pasti, di libera uscita, ecc.; e tutti devono obbedienza e rispetto al personale dell'Istituto.

7.

La retta di ricovero è così stabilita:

Categoria a) — L. 4 al giorno.

Categoria b) — per ricoverati in dormitorio comune e col vitto della Comunità, L. 5 al giorno.

per ricoverati in camerette separate da 1 a 6 letti e col vitto della Comunità L. 8.

per ricoverati in camerette separate da 1 letto e col vitto della Comunità L. 10.

Tali rette potranno essere aumentate, o diminuite, in relazione all'aumento od alla diminuzione del costo dei generi alimentari.

8.

Coloro che si obbligano a corrispondere la retta di mantenimento dei ricoverati o gli stessi vecchi, se pagano in proprio, devono depositare a titolo di cauzione, un libretto di risparmio col credito corrispondente a tre mensilità di diaria.

9.

I ricoverati nella sezione a pagamento (categoria a) antecedentemente al 1 Gennaio 1922, continueranno a pagare la diaria di L. 3.